



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 25/06/2020

originale

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

L'anno **Duemilaventi** e questo dì **Venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **18:18** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Assente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Assente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2020 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)

Seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bentivoglio del 25 giugno 2020, ore 18.18.

Il Consiglio comunale di Bentivoglio, previa osservanza di quanto previsto nel provvedimento del Sindaco dell'11 maggio 2020, protocollo n. 6723/2020, si è riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza.

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza dal suo ufficio, ubicato presso la sede comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio, in collegamento telematico, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Hongouts meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, Vincenzo Errico, collegato dalla "Sala della Giunta", ubicata presso la sede comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta medesima.

IL Sindaco – Presidente - ,sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all'assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata:

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU, confermando quelle in vigore nell'anno 2019:

- 1) aliquota 8,1 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati (aliquota ordinaria);
- 2) aliquota 4,4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 4,6 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)

- 4) aliquota 4,6 per mille per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 17/12/2019 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote TASI, confermando quelle in vigore nell'anno 2019:

- 1) aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili;

Dato atto, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 tenendo conto delle modifiche legislative introdotte dalla legge 160/2019;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa

i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

g) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone:

“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Preso atto, tuttavia, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*" e che, pertanto, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal più ampio termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento (comma 748);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento (comma 750);

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento (comma 751);
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento (comma 752);
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76% (comma 753);
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento (comma 754);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto pertanto di fissare per l'anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria, tenendo conto delle modifiche legislative introdotte dalla Legge 160/2019 e di quando deliberato con precedenti atti di Consiglio n. 52 e 53 del 17/12/2019 :

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5,4 per mille**
- 2) unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato) aliquota pari al **5,6 per mille**
- 3) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato

- gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale aliquota pari al **5,6 per mille**
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,0 per mille**;
 - 5) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **1,0 per mille**;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al **8,1 per mille**;
 - 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **9,1 per mille**;
 - 8) aree fabbricabili: aliquota pari al **9,1 per mille**.
 - 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **9,1 per mille**;
 - 10) detrazione per abitazione principale euro 200,00

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 22/06/2020 dalla Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio segreteria;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 in data 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato con delibera di Consiglio n. 43 del 29 novembre 2019 e nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55. in data 17 dicembre 2019, immediatamente eseguibile;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

“767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. “

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto/i _____,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno di imposta 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,4 ‰
unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	5,6 ‰
una sola unità immobiliare ad uso abitativo, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale	5,6 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 ‰
terreni agricoli	8,1 ‰
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,1 ‰
aree fabbricabili	9,1 ‰
aliquota ordinaria: fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,1 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco – Presidente – mette ai voti la proposta di deliberazione.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il seguente:

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 / 2020

Presenti n. 10, votanti n. 9
Favorevoli n. 7 (La componente di maggioranza + il Sindaco)
Contrari n. 2 (I consiglieri G. Diolaiti e I. Fantini)
Astenuti n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli)

La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Sindaco – Presidente – pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità
L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il seguente ì:

Presenti n. 10, votanti n.9
Favorevoli n. 7 (La componente di maggioranza + il Sindaco)
Contrari n. 2 (I Consiglieri G. Diolaiti e I. Fantini)
Astenuti n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli)

Quindi, la deliberazione ora approvata, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 25/06/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
